



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL 15 MARZO 2017 PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI E DI ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 21-651/2024/XII

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente, prevedendo anche disposizioni escluse dal campo di applicazione dell'abrogato Reg. CE 882/2004, e definisce le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'ambito della sicurezza alimentare, intese a verificare la conformità alla normativa vigente, con l'intento di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti, tutelando la salute e gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e gli alimenti ed altre forme d'informazione;
- il D. Lgs. n. 27 del 02/02/2021 adegua l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2017/625 ed individua, all'art. 2, le Aziende Sanitarie Locali fra le autorità competenti, designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli e le altre attività ufficiali, nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accettare e contestare le relative sanzioni amministrative nei settori indicati;

Atteso che

- l'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625 definisce le misure che devono essere intraprese da parte dell'autorità competente, in caso di sospetta non conformità, nell'ambito delle indagini da svolgere per confermare o eliminare tale sospetto;
- l'art. 138 del Reg. (UE) 2017/625 stabilisce che, in caso di non conformità accertata, le autorità competenti:
 - intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinarne l'origine, l'entità e le responsabilità dell'operatore;
 - adottano le misure opportune per assicurare che lo stesso ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi, tenendo conto della natura di questa e dei precedenti ed adottando ogni provvedimento che ritengono opportuno, tra i quali quelli elencati al punto 2 del citato articolo;

Richiamati

- la circolare del Ministro della Salute n. 0001144-P-27/02/2013, che prevede che tutte le competenze, individuate a livello locale per l'Autorità competente per la sicurezza alimentare, siano ricondotte all'area dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

- l'art. 13 del Reg. (UE) 2017/625, che definisce le modalità con cui l'Autorità Competente elabora le relazioni sui controlli ufficiali;
- la deliberazione ASL CN2 n. 653 del 12/11/2021, ad oggetto: "controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali. Delega adozione azioni di cui all'art. 138 del regolamento (UE) 625/2017 in caso di accertata non conformità";
- la D.D. 18/01/2023 n. 80/A1400A/2023 con cui la Regione Piemonte, revocando la D.D. 14 marzo 2013 n.172, dispone che, non solo l'attività di vigilanza con le relative funzioni istruttorie, ma anche l'assunzione degli stessi provvedimenti previsti dagli artt. 137 e 138 del Regolamento, siano attribuite alle Strutture del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., alle quali sono assegnati il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali ai sensi del Regolamento.

Precisato che restano in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sicurezza alimentare riconducibili alle seguenti situazioni di interesse collettivo:

- emergenze sanitarie di carattere territoriale, in cui il Sindaco agisce come rappresentante della comunità locale;
- esigenze imprevedibili ed urgenti legate a pericoli che minaccino l'incolumità generale, in relazione alle quali il Sindaco esercita i poteri conferitigli dalla legge quale "Ufficiale di Governo";

Su conforme proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Pietro MAIMONE che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E L I B E R A

- di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa, l'esercizio delle funzioni di Autorità Competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, secondo rispettiva competenza al:
 - Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area A;
 - Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area B;
 - Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area C;
- di incaricare i Direttori/Responsabili sopra individuati di dotarsi di apposita procedura con elenco delle azioni previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro MAIMONE Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- di trasmettere il presente atto ai seguenti destinatari:

Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area A

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area B

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area C

Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Paola MALVASIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Luca BURRONI

Sottoscrizione per proposta:

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Pietro MAIMONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Archivio: IV.2.04.01/2024/6/

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (D.lg.vo 36/2023)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.